

Codice A1703B

D.D. 16 marzo 2026, n. 280

Misure fitosanitarie di emergenza e aggiornamento prescrizioni per il contrasto della Flavescenza Dorata della vite nella Regione Piemonte - Piano operativo - Anno 2026.



ATTO DD 280/A1703B/2026

DEL 16/03/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici

OGGETTO: Misure fitosanitarie di emergenza e aggiornamento prescrizioni per il contrasto della Flavescenza Dorata della vite nella Regione Piemonte – Piano operativo - Anno 2026

Visti:

il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;

il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;

il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2285 della Commissione del 14 dicembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto concerne la redazione degli elenchi di organismi nocivi, i divieti e le prescrizioni per l'introduzione e lo spostamento nell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti e che abroga le decisioni 98/109/CE e 2002/757/CE e i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/885 e (UE) 2020/1292;

il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1630 della Commissione del 21 settembre 2022 che stabilisce le misure per il contenimento di Grapevine flavescence dorée phytoplasma all'interno di determinate aree delimitate;

il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, recante "Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";

il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031 e del Regolamento (UE) 2017/625";

l'articolo 6, comma 3, lettera g) del predetto decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 assegna ai

servizi fitosanitari regionali la competenza della definizione delle aree delimitate in relazione al rinvenimento di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea;
il decreto ministeriale 6 giugno 2023 "Abrogazione del decreto 31 maggio 2000, concernente le misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite" (G.U. 11 agosto 2023, n. 187);
l'Ordinanza n. 4 del Direttore del Servizio Fitosanitario Centrale del 22 giugno 2023 recante "Misure fitosanitarie d'emergenza per il contrasto di Grapevine flavescence dorée phytoplasma atte ad impedirne la diffusione nel territorio della Repubblica italiana" (G.U. del 12 agosto 2023, n. 188);
il Documento tecnico ufficiale del Servizio Fitosanitario Nazionale n. 29 del 23 dicembre 2022 "Linee guida per i viticoltori ai fini del contrasto della flavescenza dorata sul territorio nazionale";
il Documento tecnico ufficiale del Servizio Fitosanitario Nazionale n. 50 dell'11 ottobre 2023 "Procedura operativa per l'esecuzione del trattamento di termoterapia contro gli organismi nocivi della vite";
la determinazione dirigenziale del 26 marzo 2025, n. 268 "Misure fitosanitarie di emergenza e aggiornamento prescrizioni per il contrasto della Flavescenza Dorata della vite nella Regione Piemonte – Piano operativo - Anno 2025";
la determinazione dirigenziale del 10 marzo 2026, n. 256 "Approvazione dei Disciplinari 2026 di Produzione Integrata per l'Intervento di sviluppo rurale SRA01 - ACA 1 (Produzione integrata) - Reg. UE n. 2021/2115 nonché per l'applicazione del Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata, ai sensi della legge n. 4 del 03.02.2011 e per l'applicazione dei programmi operativi per le tecniche di coltivazione a basso impatto ambientale di cui al Reg. UE 1308/2013".

Ritenuto necessario richiamare le misure fitosanitarie obbligatorie previste all'Art. 6 dell'Ordinanza n. 4 del Direttore del Servizio Fitosanitario Centrale del 22 giugno 2023.

Preso atto delle informazioni acquisite nell'ambito del Piano Operativo regionale del 2025 per la lotta contro la Flavescenza dorata circa la presenza della malattia e del suo vettore nelle aree viticole del Piemonte, attraverso le attività di controllo e di monitoraggio svolte dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici e da Organizzazioni Professionali Agricole o loro Società di servizi, Consorzi di Tutela Vini, Consorzi di Difesa, Cantine Sociali, Associazioni dei produttori, Liberi professionisti.

Ritenuto, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5 della citata Ordinanza n. 4 del Direttore del Servizio Fitosanitario Centrale del 22 giugno 2023, di dover aggiornare l'area delimitata, costituita dalla zona infestata, definita sulla base dei confini amministrativi comunali, e dalla zona cuscinetto, adiacente e circostante la zona infestata, con un'estensione di almeno 500 m di raggio.

Ritenuto necessario sostituire l'Allegato 1 della determinazione dirigenziale del 26 marzo 2025, n. 268 con l'Allegato 1 al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Preso atto che nell'area delimitata devono essere applicate le misure fitosanitarie ai fini dell'eradicazione della Flavescenza dorata della vite (Grapevine flavescence dorée phytoplasma) nella Regione Piemonte.

Preso atto della situazione di presenza della malattia e dell'insetto vettore *Scaphoideus titanus* (scafoideo) e dell'aumento della popolazione dell'insetto in aree non coltivate e alle conseguenti migrazioni del vettore da incolti o viti inselvatichite ai vigneti coltivati.

Preso atto che risulta necessario evitare che la vite inselvatichita si instauri in terreni non coltivati, quali le superfici ritirate dalla produzione, le superfici dove si preservano gli elementi naturaliformi

o la vegetazione spontanea.

Preso atto della necessità di mantenere e incrementare le misure di contrasto alla malattia e al suo vettore, al fine di preservare la produzione vitivinicola regionale.

Ritenuto necessario elevare il livello di attenzione sulle misure volte a eliminare tempestivamente la vegetazione sintomatica delle piante e procedere, durante la stagione di riposo vegetativo, con l'estirpo delle piante sintomatiche, al più tardi entro la successiva ripresa vegetativa e comunque non oltre il 31 marzo.

Considerato che i formulati commerciali delle sostanze attive ammesse nella lotta allo scafoideo possono avere in etichetta differenze, relative alla composizione, agli insetti "bersaglio", alle dosi, al numero massimo di applicazioni e ai tempi di intervallo fra i trattamenti, occorre che sia posta particolare attenzione nella scelta dei formulati.

Considerato inoltre che i Disciplinari di Produzione Integrata specificano il numero massimo di applicazioni possibili all'anno per ogni sostanza attiva e il limite complessivo del gruppo chimico, indipendentemente dall'avversità.

Dato atto che nell'esecuzione dei trattamenti insetticidi occorre tenere nella massima considerazione il rischio di residualità delle sostanze attive utilizzate per la difesa insetticida nelle uve e nei vini, specialmente nei trattamenti in epoca tardiva, in quanto formulati commerciali possono necessitare di differenti tempi di carenza così come indicato nelle relative etichette.

Considerato inoltre che le aziende viticole incontrano effettive difficoltà nell'organizzazione di una lotta efficace allo scafoideo, vista la limitata disponibilità e la tipologia degli strumenti di difesa ammessi.

Considerato che conseguenza di questo insieme di fattori è la frequente mancata copertura con i trattamenti contro l'insetto vettore della flavescenza dorata a ridosso della vendemmia, epoca critica della vegetazione della vite, in cui i vigneti sono altamente esposti a concreti rischi di essere infettati.

Dato atto che le linee guida relative alle misure fitosanitarie obbligatorie relative ai trattamenti insetticidi contro l'insetto vettore *Scaphoideus titanus* sono state definite a livello nazionale nell'ambito del "Gruppo di lavoro tecnico scientifico su Flavescenza dorata", istituito dal Servizio Fitosanitario nazionale con nota n. 496739 del 05/10/2022.

Preso atto dell'elevata presenza di scafoideo, del suo spostamento, nonché della necessità di preservare il patrimonio viticolo piemontese e tutta la filiera produttiva collegata alla viticoltura, per le aziende in produzione integrata si ritiene necessario prevedere nel 2026 due trattamenti insetticidi obbligatori, su indicazioni impartite dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici.

Preso atto che le aziende viticole aderenti all'agricoltura in produzione integrata possono utilizzare nella lotta insetticida obbligatoria contro lo scafoideo:

- Acetamiprid, Flupyradifurone, Deltametrina, Esfenvalerate, Lambda-cialotrina, Tau-fluvalinate ed Etofenprox, rispettando le indicazioni riportate in etichetta;
- il posizionamento dei trattamenti deve essere effettuato sulla base delle indicazioni impartite dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici tramite comunicazioni pubblicate sulla Bacheca dei Bollettini della Regione Piemonte; i trattamenti non devono comunque essere effettuati durante il periodo di fioritura della vite.

Preso atto che al fine di ottimizzare le misure fitoiatriche, aumentando la selettività nei confronti degli organismi utili e riducendo l'insorgenza di resistenze, attualmente la migliore strategia per il controllo di *S. titanus* consiste nell'utilizzare per il primo trattamento i prodotti sistemici (Acetamiprid e Flupyradifurone) e per il secondo trattamento i piretroidi e i fenossibenzil eteri (Deltametrina, Esfenvalerate, Lambda-cialotrina, Tau-fluvalinate ed Etofenprox); il numero dei trattamenti potrà essere ridotto a uno solo, dove vi sono le condizioni di bassa presenza di scafoideo e assenza di piante con sintomi di flavescenza dorata.

Preso atto che le aziende viticole aderenti all'agricoltura biologica possono utilizzare nella lotta insetticida obbligatoria contro lo scafoideo:

- il piretro, i sali potassici degli acidi grassi e l'azadiractina, che hanno efficacia prevalentemente contro le forme giovanili dell'insetto; i trattamenti devono essere anticipati rispetto a quelli eseguiti dalle aziende in produzione integrata e ripetuti ogni 7-10 giorni indicativamente nel mese di giugno;
- il posizionamento dei trattamenti deve essere effettuato sulla base delle indicazioni impartite dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici tramite avvisi alle aziende biologiche e comunicazioni pubblicate sulla Bacheca dei Bollettini della Regione Piemonte.

Preso atto che sulla base delle sperimentazioni il piretro, i sali potassici degli acidi grassi e l'azadiractina risultano essere le sostanze attive utilizzabili in agricoltura biologica con la migliore azione insetticida nei confronti degli stadi giovanili, si ritiene necessario prevedere tre trattamenti fitosaitari obbligatori in agricoltura biologica con piretro oppure il primo trattamento con sali potassici degli acidi grassi o azadiractina e i due successivi con piretro; in aggiunta ai tre trattamenti obbligatori possono essere effettuati trattamenti contro le forme giovanili dell'insetto con altri prodotti utilizzabili in agricoltura biologica contro *Scaphoideus titanus* o cicaline; i trattamenti potranno essere ridotti a due dove vi sono le condizioni di bassa presenza di scafoideo e assenza di piante con sintomi di flavescenza dorata.

Vista la Legge Regionale n. 1/2019, articolo 96, comma 9, si richiama il divieto di eseguire trattamenti in presenza di fiori, secrezioni nettariifere extrafiorali e melata. Nel caso di fioriture della vegetazione spontanea sottostante o contigua alle coltivazioni è possibile eseguire i trattamenti esclusivamente dopo aver provveduto al preventivo interrimento, trinciatura o sfalcio con successivo disseccamento del materiale vegetale, in modo che non risulti più attrattivo per le api e gli altri pronubi. I trattamenti vanno eseguiti, da personale specializzato, durante le ore di minore attività delle api e degli altri insetti pronubi e operando in assenza di vento per contrastare i fenomeni di deriva al momento della distribuzione. Quanto sopra è valido anche per gli hobbisti che operano su proprietà private. L'art. 97 comma 4 lettera a) della Legge Regionale n. 1/2019 prevede la sanzione amministrativa da euro 200,00 ad euro 1.200,00 nel caso di violazione al disposto di cui al sopra citato articolo 96, comma 9.

Le esperienze condotte in Italia e all'estero hanno evidenziato che il trattamento con acqua calda a 50°C per 45 minuti risulta essere efficace per aumentare le garanzie fitosanitarie del materiale di moltiplicazione di vite; si ritiene pertanto utile raccomandare l'utilizzo di materiale termotrattato (come da DTU n.50 del 11/10/2023 "Procedura operativa per l'esecuzione del trattamento di termoterapia contro gli organismi nocivi della vite") per la costituzione di nuovi vigneti e per la sostituzione delle viti.

Per adempiere all'Ordinanza n. 4 del Direttore del Servizio Fitosanitario Centrale del 22 giugno 2023 è necessario predisporre un Piano operativo, che comprenda l'attività di vigilanza fitosanitaria di carattere ispettivo sul territorio, al fine di verificare l'applicazione delle misure obbligatorie

emanate dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici.

La vigilanza fitosanitaria di carattere ispettivo rientra fra le attività obbligatorie che devono essere svolte dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici.

A tal fine sono previsti i seguenti controlli:

- verifica sulla presenza della malattia o di situazioni con elevato rischio fitosanitario per la diffusione della malattia in appezzamenti individuati dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici o segnalati da parte di terzi (Amministrazioni comunali, uffici regionali territoriali, Comunità montane, agricoltori, tecnici, privati); per tali segnalazioni il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici procede con valutazione del rischio fitosanitario, eventuale sopralluogo al fine di valutarne la tipologia e l'entità, prescrizione ai soggetti responsabili delle misure obbligatorie da eseguire e successiva verifica dell'adempimento delle prescrizioni impartite;
- ispezione di tutti i campi di piante madri, utilizzati come fonte di materiale di moltiplicazione per la produzione di materiale vivaistico e ispezione dei barbatellai di vite (54 aziende vivaistiche, circa 2300 campi di piante madri);
- verifica durante la stagione vegetativa dell'avvenuta eliminazione della vegetazione sintomatica oppure della capitozzatura delle piante sintomatiche e conseguente gestione dei ricacci (procedendo all'estirpo della pianta durante la stagione di riposo vegetativo) come prescritto da specifici bollettini; in caso di inadempienza l'unità vitata sarà bloccata sul fascicolo aziendale e non si potrà procedere alla Dichiarazione di vendemmia;
- verifica sull'esecuzione dei trattamenti insetticidi e sulle condizioni idonee per le esecuzioni degli stessi.

La vigilanza sulle segnalazioni di situazioni a rischio per la diffusione della malattia nell'anno 2025 ha richiesto un notevole impegno del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, con il controllo di 674 appezzamenti.

Al fine di rendere più capillare l'applicazione delle misure obbligatorie sul territorio si ritiene necessario una attiva collaborazione delle Amministrazioni comunali, anche attraverso le Commissioni consultive comunali per l'agricoltura e le foreste, per:

- diffondere le informazioni sulle misure obbligatorie previste dal presente atto, anche ai conduttori di vigneti per uso personale (hobbisti);
- segnalare le situazioni di abbandono di vigneti e presenza di viti inselvatichite;
- gestire la vite inselvatichita sulle strade comunali di propria competenza;
- supportare il Settore Fitosanitario e servizi tecnico scientifici per la soluzioni dei casi critici di abbandono, legati anche a terreni silenti;
- aggiornare i Regolamenti di polizia rurale comunali con le indicazioni relative alle misure di emergenza per il contrasto a Flavescenza dorata e contenimento dell'insetto vettore (*S.titanus*).

Si rende pertanto necessario confermare le procedure per la segnalazione delle situazioni a rischio di diffusione della Flavescenza dorata, come definite nell'Allegato 3 alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale.

Si ritiene importante l'attività di autovalutazione delle aziende viticole sulla correttezza nell'esecuzione dei trattamenti insetticidi e sulla loro efficacia, attraverso l'utilizzo delle trappole cromotattiche.

E' necessario che i Progetti Pilota territoriali proseguano con un maggiore coinvolgimento dei viticoltori, delle Amministrazioni locali e comunali, dei tecnici di zona delle Organizzazioni Professionali Agricole, delle Associazioni dei produttori, dei Liberi professionisti, delle Cantine

Sociali, delle Centrali cooperative, dei Consorzi di Tutela Vini per intensificare la partecipazione locale.

Il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici fornisce il supporto tecnico e logistico ai diversi Progetti, in collaborazione con i soggetti territoriali, per garantire un coordinamento su tutte le attività svolte in Regione e la diffusione delle informazioni sul territorio.

Preso atto che l'Ordinanza n. 4 del Direttore del Servizio Fitosanitario Centrale del 22 giugno 2023, prevede all'art. 9 (Sanzioni e provvedimenti amministrativi) quanto segue:

- ai trasgressori delle disposizioni si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 55 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19;
- in caso di inadempienza alle misure obbligatorie può essere disposta la sospensione dell'erogazione di ogni forma di contributo economico in ambito agricolo e dello sviluppo rurale, fino all'adempimento delle prescrizioni;
- in caso di inadempienza alle misure obbligatorie potranno essere disposte limitazioni alla potenzialità produttiva delle superfici vitate interessate, fino all'adempimento delle prescrizioni.

Ritenuto pertanto necessario aggiornare la determinazione dirigenziale del 26 marzo 2025 n. 268, "Misure fitosanitarie di emergenza e aggiornamento prescrizioni per il contrasto della Flavescenza Dorata della vite nella Regione Piemonte – Piano operativo - Anno 2025".

Ritenuto utile approvare un unico atto che comprenda sia le Misure fitosanitarie sia il Piano operativo per l'anno 2026.

Ritenuto pertanto di:

- approvare l'Area delimitata riportata nell'Allegato 1 al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- approvare le Misure fitosanitarie obbligatorie per il contesto regionale per l'anno 2026, riportate nell'Allegato 2 al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- approvare il Piano operativo per l'anno 2026 e le procedure per la gestione delle situazioni a rischio per la diffusione della malattia, riportati nell'Allegato 3 al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Vista la D.G.R. n. 20 – 6877 del 15 maggio 2023, "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-462".

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli articoli 17 e 18 della L.R. 23/2008;

- visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;
- attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

DETERMINA

1. di dare attuazione all'Ordinanza n. 4 del Direttore del Servizio Fitosanitario Centrale del 22 giugno 2023;
2. di dare atto che le Misure fitosanitarie ai fini dell'eradicazione della Flavescenza dorata della vite (Grapevine flavescence dorée phytoplasma) nella Regione Piemonte devono essere applicate su tutto il territorio di competenza comunale dei Comuni ricadenti nell'area delimitata;
3. di approvare l'area delimitata riportata nell'Allegato 1 al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
4. di approvare le Misure fitosanitarie obbligatorie per il contesto regionale per l'anno 2026, riportate nell'Allegato 2 al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
5. di approvare il Piano operativo per l'anno 2026 e le procedure per la gestione delle situazioni a rischio per la diffusione della malattia, riportati nell'Allegato 3 al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
6. di prendere atto che l'Ordinanza n. 4 del Direttore del Servizio Fitosanitario Centrale del 22 giugno 2023 prevede all'art. 9 (Sanzioni e provvedimenti amministrativi) quanto segue:
 - ai trasgressori delle disposizioni si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 55 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19;
 - in caso di inadempienza alle misure obbligatorie può essere disposta la sospensione dell'erogazione di ogni forma di contributo economico in ambito agricolo e dello sviluppo rurale fino all'adempimento delle prescrizioni;
 - in caso di inadempienza alle misure obbligatorie potranno essere disposte limitazioni alla potenzialità produttiva delle superfici vitate interessate, fino all'adempimento delle prescrizioni.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata on-line nella sezione dedicata a Flavescenza dorata alla pagina

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/lotte-obbligatorie-flavescenza-dorata>

Il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi D.Lgs. 33/2013.

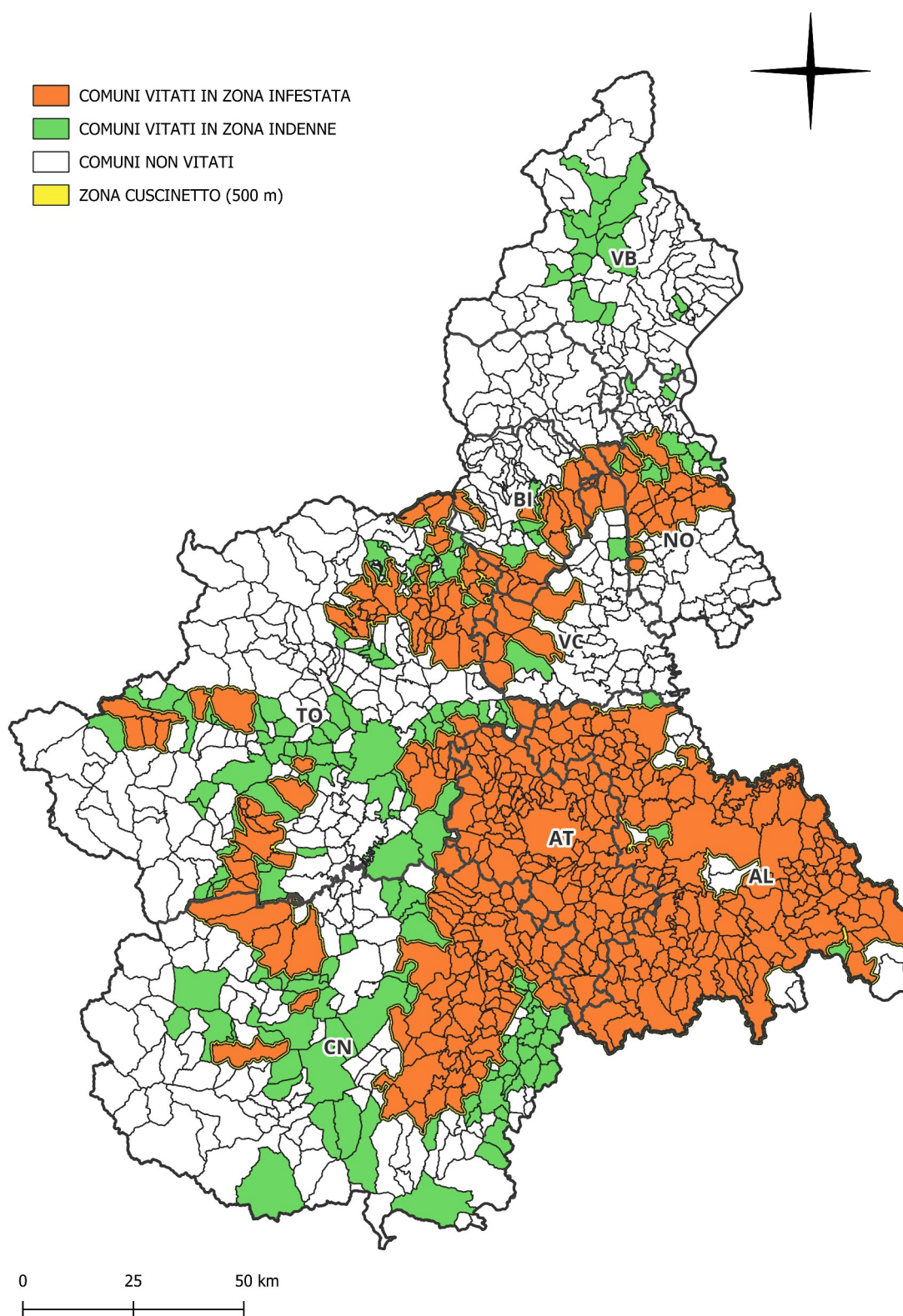
Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

LA DIRIGENTE (A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici)

Firmato digitalmente da Luisa Ricci

Allegato



Comuni ricadenti nell'area delimitata

Zona infestata

Provincia di Alessandria

Acqui Terme, Albera Ligure, Alessandria, Alfiano Natta, Alice Bel Colle, Alluvioni Piovera, Altavilla Monferrato, Alzano Scrivia, Arquata Scrivia, Avolasca, Basaluzzo, Bassignana, Belforte Monferrato, Bergamasco, Berzano di Tortona, Bistagno, Borghetto di Borbera, Borgoratto Alessandrino, Bosio, Brignano-Frascata, Camagna Monferrato, Camino, Cantalupo Ligure, Capriata d'Orba, Carbonara Scrivia, Carentino, Carezzano, Carpeneto, Carrosio, Cartosio, Casale Monferrato, Casaleggio Boiro, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Cassine, Cassinelle, Castellania Coppi, Castellar Guidobono, Castellazzo Bormida, Castelletto d'Erro, Castelletto d'Orba, Castelletto Merli, Castelletto Monferrato, Castelnuevo Bormida, Castelnuevo Scrivia, Castelspina, Cavatore, Cella Monte, Cereseto, Cerreto Grue, Cerrina Monferrato, Coniolo, Conzano, Costa Vescovato, Cremolino, Denice, Dernice, Fabbrica Curone, Francavilla Bisio, Frascaro, Frassinello Monferrato, Fresonara, Fubine Monferrato, Gabiano, Gamalero, Garbagna, Gavi, Gremiasco, Grogna, Grondona, Guazzora, Isola Sant'Antonio, Lerma, Lu e Cuccaro Monferrato, Malvicino, Masio, Melazzo, Merana, Mirabello Monferrato, Molare, Molino dei Torti, Mombello Monferrato, Momperone, Moncestino, Mongiardino Ligure, Monleale, Montacuto, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montecastello, Montechiaro d'Acqui, Montegioco, Montemarzino, Morbello, Mornese, Morsasco, Murisengo, Novi Ligure, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Orsara Bormida, Ottiglio, Ovada, Oviglio, Ozzano Monferrato, Paderna, Pareto, Parodi Ligure, Pasturana, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Pomaro Monferrato, Pontecurone, Pontestura, Ponti, Ponzano Monferrato, Ponzzone, Pozzol Groppo, Pozzolo Formigaro, Prasco, Predosa, Quargnento, Quattordio, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rivarone, Rocca Grimalda, Rocchetta Ligure, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, Sale, San Cristoforo, San Giorgio Monferrato, San Salvatore Monferrato, San Sebastiano Curone, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Serralunga di Crea, Serravalle Scrivia, Sezzadio, Silvano d'Orba, Solonghello, Spigno Monferrato, Spineto Scrivia, Stazzano, Strevi, Tagliolo Monferrato, Tassarolo, Terruggia, Terzo, Tortona, Treville, Trisobbio, Valenza, Vignale Monferrato, Vignole Borbera, Viguzzolo, Villadeati, Villalvernia, Villamiroglio, Villaromagnano, Visone, Volpedo, Volpoglin.

Provincia di Asti

Agliano Terme, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri d'Asti, Belveglio, Berzano di San Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera d'Asti, Calamandran, Calliano Monferrato, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo Monferrato, Cassinasco, Castagnole delle Lanze, Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castel Rocchero, Castell'Alfero, Castellero, Castelletto Molina, Castello di Annone, Castelnuevo Belbo, Castelnuevo Calcea, Castelnuevo Don Bosco, Cellarengo, Celle Enomondo, Cerreto d'Asti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d'Asti, Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana Monferrato, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Loazzolo, Maranzana, Mareto, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montemagno Monferrato, Montiglio Monferrato, Moransengo-Tonengo, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Pino d'Asti, Piovà Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Scurzolengo, Serole, Sessame, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale, Viarigi, Vigliano d'Asti, Villa San Secondo, Villafranca d'Asti, Villanova d'Asti, Vinchio.

Provincia di Biella

Brusnengo, Cavaglià, Cossato, Curino, Dorzano, Graglia, Lessona, Magnano, Masserano, Mottalciata, Quaregna Cerreto, Roppolo, Salussola, Sostegno, Vigliano Biellese, Villa del Bosco, Viverone, Zimone.

Provincia di Cuneo

Alba, Albaretto della Torre, Bagnolo Piemonte, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barge, Barolo, Bastia Mondovì, Belvedere Langhe, Bene Vagienna, Bonvicino, Borgomale, Bossolasco, Briaglia, Canale, Carrù, Castagnito, Castellinaldo d'Alba, Castellino Tanaro, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cerretto Langhe, Cherasco, Cigliè, Cissone, Clavesana, Corneliano d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Costigliole Saluzzo, Diano d'Alba, Dogliani, Droneo, Envie, Farigliano, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, La Morra, Lequio Tanaro, Leseigno, Magliano Alfieri, Magliano Alpi, Mango, Marsaglia, Monastero di Vasco,

Monchiero, Mondovì, Monforte d'Alba, Montà, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Murazzano, Narzole, Neive, Neviglie, Niella Tanaro, Novello, Perletto, Piobesi d'Alba, Piozzo, Pocapaglia, Priocca, Revello, Rocca Cigliè, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, Saluzzo, San Michele Mondovì, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Sommariva Perno, Treiso, Trezzo Tinella, Trinità, Verduno, Vezza d'Alba, Vicoforte, Villanova Mondovì.

Provincia di Novara

Barengo, Boca, Bogogno, Borgomanero, Briona, Carpignano Sesia, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Fara Novarese, Ghemme, Grignasco, Landiona, Marano Ticino, Mezzomerico, Momo, Oleggio, Recetto, Romagnano Sesia, Sizzano, Suno, Vaprio d'Agogna.

Provincia di Torino

Agliè, Albiano d'Ivrea, Andezeno, Arignano, Bairo, Baldissero Torinese, Barone Canavese, Bibiana, Bollengo, Borgiallo, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, Bricherasio, Caluso, Campiglione Fenile, Candia Canavese, Cantalupa, Caravino, Carema, Casalborgone, Castellamonte, Chianocco, Chieri, Chiomonte, Cinzano, Colletterto Giacosa, Condove, Cuceglio, Cuorgnè, Forno Canavese, Frossasco, Giaglione, Gravere, Levone, Loranzè, Macello, Maglione, Marentino, Mazzè, Meana di Susa, Mercenasco, Mombello di Torino, Montaldo Torinese, Montalenghe, Montalto Dora, Moriondo Torinese, Oglanico, Orio Canavese, Palazzo Canavese, Pavarolo, Pertusio, Pinerolo, Pino Torinese, Piossasco, Piverone, Pralormo, Prascorsano, Quincinetto, Rivara, Roletto, Romano Canavese, Salassa, San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese, San Martino Canavese, San Ponso, San Secondo di Pinerolo, Scarmagno, Sciolze, Settimo Rottaro, Settimo Vittone, Strambino, Susa, Valperga, Verrua Savoia, Vialfrè, Villarbasse, Villareggia, Vische.

Provincia di Vercelli

Alice Castello, Bianzè, Borgo d'Ale, Cigliano, Gattinara, Lozzolo, Moncrivello, Roasio, Saluggia, Santhià, Serravalle Sesia.

Zona cuscinetto: zona circostante la zona infestata e ricadente in un raggio di 500 m dalla stessa;
elenco dei Comuni in cui ricade la zona cuscinetto:

Provincia di Alessandria

Balzola, Borgo San Martino, Bosco Marengo, Bozzole, Cabella Ligure, Carrega Ligure, Casal Cermelli, Felizzano, Frassineto Po, Frugarolo, Giarole, Morano sul Po, Occimiano, Roccaforte Ligure, Solero, Ticineto, Valmacca, Villanova Monferrato, Voltaggio.

Provincia di Biella

Benna, Biella, Camburzano, Candelo, Casapinta, Castelletto Cervo, Cerrione, Crevacuore, Donato, Giffenga, Massazza, Mezzana Mortigliengo, Mongrando, Muzzano, Netro, Piatto, Pollone, Pray, Ronco Biellese, Sordevolo, Strona, Torrazzo, Valdengo, Valdilana, Vallanzengo, Valle San Nicolao, Verrone, Villanova Biellese, Zubiena.

Provincia di Cuneo

Arguello, Benevello, Bergolo, Bosia, Bra, Brondello, Busca, Caraglio, Cardè, Cartignano, Castelmagno, Cavallermaggiore, Ceresole Alba, Cervere, Ceva, Chiusa di Pesio, Cravanzana, Crissolo, Feisoglio, Fossano, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Gambaasca, Igliaio, Lagnasco, Lequio Berria, Manta, Marene, Margarita, Martiniana Po, Mombarcaro, Mombasiglio, Monasterolo Casotto, Montaldo di Mondovì, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Moretta, Morozzo, Niella Belbo, Ostana, Paesana, Pagno, Paroldo, Pezzolo Valle Uzzone, Pianfei, Piasco, Pradleves, Riffredo, Roascio, Rocca de' Baldi, Roccabruna, Roccaforte Mondovì, Rossana, Salmour, San Benedetto Belbo, San Damiano Macra, Sanfrè, Sanfront, Sant'Albano Stura, Scarnafigi, Sommariva del Bosco, Torre Bormida, Torre Mondovì, Torre San Giorgio, Torresina, Verzuolo, Villafalletto, Villar San Costanzo.

Provincia di Novara

Agrate Conturbia, Bellinzago Novarese, Biandrate, Briga Novarese, Caltignaga, Casaleggio Novara, Castellazzo Novarese, Cressa, Cureggio, Divignano, Fontaneto d'Agogna, Gargallo, Gattico-Veruno, Gozzano, Inverio, Maggiora, Mandello Vitta, Paruzzaro, Pombia, Prato Sesia, San Nazzaro Sesia, San Pietro Mosezzo, Sillavengo, Vicolungo.

Provincia di Torino

Alpette, Andrate, Angrogna, Azeglio, Baldissero Canavese, Banchette, Barbania, Borgone di Susa, Bosconero, Brosso, Brozolo, Bruino, Brusasco, Bruzolo, Buriasco, Burolo, Busano, Bussoleno, Buttigliera Alta, Cambiano, Canischio, Caprie, Castagneto Po, Castelnuovo Nigra, Castiglione Torinese, Cavagnolo,

Cavour, Chiaverano, Chiesanuova, Chiusa di San Michele, Chivasso, Ciconio, Cintano, Colletterto Castelnuovo, Corio, Cossano Canavese, Cumiana, Exilles, Favria, Feletto, Fenestrelle, Fiorano Canavese, Foglizzo, Frassinetto, Garzigliana, Gassino Torinese, Isolabella, Issiglio, Ivrea, Lauriano, Lemie, Lessolo, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Lusigliè, Mattie, Mompantero, Montanaro, Nomaglio, Osasco, Ozegna, Parella, Pavone Canavese, Pecetto Torinese, Perosa Canavese, Pinasca, Piscina, Poirino, Pont Canavese, Porte, Prarostino, Pratiglione, Quagliuzzo, Quassolo, Reano, Riva presso Chieri, Rivalba, Rivalta di Torino, Rivarolo Canavese, Rivoli, Rocca Canavese, Rondissone, Rorà, Rosta, Rubiana, Rueglio, Salerano Canavese, Samone, San Colombano Belmonte, San Didero, Sangano, San Germano Chisone, San Giorio di Susa, San Mauro Torinese, San Pietro Val Lemina, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Sant'Antonino di Susa, Santena, Scalenghe, Sparone, Strambinello, Tavagnasco, Torino, Torrazza Piemonte, Torre Canavese, Trana, Traversella, Usseaux, Usseglio, Vaie, Val di Chy, Valchiusa, Vauda Canavese, Venaus, Verolengo, Vestignè, Vidracco, Vigone, Villafranca Piemonte, Villar Pellice, Villar Perosa, Vistrorio, Viù, Volvera.

Provincia di Vercelli

Arborio, Balocco, Borgosesia, Buronzo, Carisio, Casanova Elvo, Crescentino, Crova, Fontanetto Po, Formigliana, Ghislarengo, Greggio, Guardabosone, Lamporo, Lenta, Livorno Ferraris, Motta de' Conti, Palazzolo Vercellese, Ronsecco, Rovasenda, San Germano Vercellese, Trino, Tronzano Vercellese, Valduggia.

Misure fitosanitarie obbligatorie per la gestione della flavescenza dorata – anno 2026

L'area delimitata è costituita dalla zona infestata, definita sulla base dei confini amministrativi comunali, e dalla zona cuscinetto, fascia di estensione di almeno 500 m di raggio, adiacente e circostante la zona infestata.

Le misure fitosanitarie obbligatorie devono essere applicate, sulla base dei confini amministrativi, su tutto il territorio di competenza comunale dei Comuni ricadenti nell'area delimitata. L'elenco dei Comuni ricadenti nell'area delimitata è riportato nell'Allegato 1 della presente Determinazione Dirigenziale.

1. Eliminazione della vegetazione con sintomi ed estirpazione delle piante nei vigneti in coltivazione

E' sempre obbligatorio asportare la vegetazione sintomatica oppure capitozzare le piante sintomatiche, senza necessità di analisi di conferma e senza attendere la vendemmia; eliminare eventuali ricacci fino al momento dell'estirpazione del ceppo e delle radici; l'estirpazione dovrà avvenire entro la successiva ripresa vegetativa e comunque non oltre il 31 marzo. Tali operazioni devono essere effettuate almeno due volte durante la stagione vegetativa e preferibilmente dopo ogni trattamento insetticida, al fine di evitare lo spostamento, sulle piante adiacenti, degli scafoidei presenti sulla vegetazione sintomatica da eliminare.

Non è necessario allontanare o bruciare immediatamente la vegetazione eliminata, in quanto le foglie in via di appassimento non sono appetite dal vettore. E', invece, fondamentale rimuovere dalle vicinanze del vigneto il legno di potatura superiore ai due anni, al fine di eliminare le eventuali uova di *S. titanus* presenti, prima della prossima stagione vegetativa.

Il Settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici esegue controlli per verificare l'avvenuta eliminazione della vegetazione sintomatica oppure la capitozzatura delle piante sintomatiche con conseguente gestione dei ricacci; in caso di inadempienza verrà inviata comunicazione ai soggetti responsabili e l'unità vitata sarà bloccata sul fascicolo aziendale e non si potrà procedere alla Dichiarazione di vendemmia; qualora siano tempestivamente eseguiti gli interventi, si procederà allo sblocco dell'unità vitata.

- 1.1. Negli appezzamenti di vite in cui oltre il 20% delle piante vive risulta sintomatico — percentuale determinata anche solo sulla base di un campione individuato secondo una metodologia statisticamente idonea a garantirne la rappresentatività rispetto all'intero vigneto — l'intero appezzamento, o parte di esso, deve essere obbligatoriamente estirpato.**

Nel periodo invernale è **obbligatorio** eseguire le seguenti operazioni al fine di migliorare la situazione fitosanitaria per la stagione successiva:

- nelle zone limitrofe al vigneto eliminare e distruggere la vite inselvaticata presente in incolti, boschi, rive e gerbidi, dove potrebbero essere presenti le uova dell'insetto vettore e il fitoplasma della Flavescenza dorata;
- estirpare le piante che hanno manifestato i sintomi;
- allontanare dal vigneto e distruggere i ceppi estirpati;
- all'interno del vigneto trinciare finemente i residui di potatura o allontanarli dal vigneto stesso.

Le misure sopra riportate devono essere eseguite da tutte le aziende viticole e dai conduttori hobbisti.

Gli interventi di estirpazione dovranno essere effettuati entro il termine stabilito dal Servizio fitosanitario competente. In caso di inadempienza, si procederà ai sensi della normativa vigente, con applicazione delle sanzioni previste e con eventuale esecuzione d'ufficio degli interventi a spese degli obbligati.

2. Vigneti trascurati, abbandonati e viti inselvaticate

- 2.1 In qualunque tipologia di zona del territorio regionale, ivi comprese le zone indenni, qualora siano presenti superfici vitate in stato di abbandono per le quali non sussistano le condizioni idonee all'esecuzione dei trattamenti insetticidi obbligatori ai fini del contenimento del vettore *Scaphoideus titanus*, è fatto obbligo ai proprietari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo dei terreni interessati di provvedere all'estirpazione di tutte le viti insistenti sull'intero appezzamento; tale obbligo si applica altresì a tutte le piante di vite, comprese quelle inselvaticate, presenti su terreni non coltivati, incluse le superfici ritirate dalla produzione, nonché le superfici destinate alla conservazione di elementi naturaliformi o alla vegetazione spontanea.
- 2.2 Nel caso di superfici vitate trascurate, in qualsiasi tipo di zona, è fatto obbligo di ripristinare le normali condizioni di coltivazione. Per ripristino delle normali condizioni di coltivazione si intende

l'esecuzione dei seguenti interventi: eventuale risistemazione dei pali e dei fili tutori affinché possano svolgere la propria funzione; potatura invernale delle viti; sfalcio regolare dell'interfila; gestione del sottofila; cimatura; effettuazione dei trattamenti insetticidi obbligatori per il contenimento del vettore *Scaphoideus titanus*; nonché, qualora presenti, eliminazione della vegetazione sintomatica ed estirpazione delle piante che manifestino sintomi riconducibili a Flavescenza dorata; in alternativa al ripristino, è fatto obbligo di procedere all'estirpazione di tutte le piante di vite presenti nel terreno interessato.

- 2.3 La vite inselvatichita sotto forma di ricacci striscianti e/o rampicanti, anche con presenza di vegetazione spontanea, deve essere eliminata nei terreni non agricoli quali bordi strada, aree fluviali, aree incolte, massicciate ferroviarie e autostradali; sono tenuti a intervenire in tali aree i soggetti pubblici o privati, responsabili dell'effettuazione degli interventi di manutenzione e di bonifica del territorio o delle reti in esso presenti.

3. Controllo dell'insetto vettore

Tutte le aziende viticole e i conduttori hobbisti sono tenuti a eseguire, o far eseguire, obbligatoriamente i trattamenti insetticidi indicati sulla base delle misure obbligatorie definite dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, diffuse a livello locale dagli organismi di assistenza tecnica, dai Progetti Pilota territoriali e dai Comuni e devono comunque essere eseguiti tenendo in considerazione la fioritura della vite.

Le aziende viticole che aderiscono al "Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte" - intervento SRA01 - ACA 1 (Produzione integrata) e intervento SRA29 (Produzione biologica) e quelle soggette al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) devono obbligatoriamente seguire le strategie e utilizzare i prodotti fitosanitari indicati nei Bollettini e nei Comunicati pubblicati sul sito ufficiale del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici e devono registrare i trattamenti insetticidi indicando le dosi e i volumi di acqua utilizzati in base a quanto indicato al punto 3.4 del presente documento, compilando la scheda di registrazione dei trattamenti prevista dalle specifiche norme attuative. In caso di inosservanza saranno applicate specifiche penalizzazioni e sanzioni.

Gli altri soggetti possono utilizzare la scheda di registrazione dei trattamenti insetticidi di cui all'allegato 2.C.

Nel caso di impianti di nuovi vigneti, effettuati tardivamente, qualora nel periodo indicato per l'esecuzione del primo trattamento contro scafoideo, le barbatelle non siano ancora in vegetazione o la vegetazione sia molto limitata, il primo trattamento, non essendo tecnicamente utile, può non essere eseguito, ma occorre indicare le motivazioni sul registro dei trattamenti riportando anche la data di impianto.

- 3.1 Le aziende viticole in produzione integrata (obbligatoria e facoltativa)** devono obbligatoriamente seguire le strategie e i trattamenti fitosanitari contro il vettore della malattia *S. titanus* con sostanze attive autorizzate secondo le indicazioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale. Il numero di trattamenti può variare in relazione al livello di severità e al rischio fitosanitario di diffusione della malattia. Devono essere effettuati obbligatoriamente minimo due trattamenti insetticidi all'anno, da effettuarsi nei giorni indicati nei Bollettini e nei Comunicati pubblicati sul sito internet ufficiale regionale alla pagina

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/lotte-obbligatorie-flavescenza-dorata> – Bacheca dei bollettini.

Al fine di ottimizzare le misure fitoiatriche, aumentando la selettività nei confronti degli organismi utili e riducendo l'insorgenza di resistenze, il primo trattamento insetticida deve essere effettuato con un insetticida ad azione sistemica, scegliendo tra le seguenti sostanze attive: Acetamiprid e Flupyradifurone.

La sostanza attiva Sulfoxaflor, qualora venga rilasciata l'autorizzazione all'impiego di prodotti fitosanitari, ai sensi del Regolamento (CE) 1107/2009 art. 53, per situazioni di emergenza fitosanitaria (usi eccezionali), sarà inserita nei bollettini regionali di avviso dei trattamenti insetticidi contro scafoideo.

Il secondo trattamento insetticida deve essere effettuato con un insetticida ad azione abbattente scegliendo tra i seguenti principi attivi: Etofenprox, Deltametrina, Esfenvalerate, Lambda-cialotrina, Tau-fluvalinate.

Se il livello di popolazione del vettore lo richiede, oppure in caso di elevata incidenza di flavescenza dorata oppure in impianti situati in prossimità di vigneti abbandonati, di incolti o di capezzagne con presenza di viti inselvatichite, deve essere effettuato un terzo trattamento insetticida ammesso nei

Disciplinari 2026 di Produzione Integrata approvati con Determinazione Dirigenziale del 10 marzo 2026, n. 256, rispettando l'intervallo di sicurezza nei vigneti in produzione.

Per il terzo trattamento occorre non utilizzare una sostanza attiva candidata alla sostituzione, qualora sia stata già utilizzata in precedenza, e si sconsiglia l'utilizzo di una sostanza attiva appartenente al gruppo chimico dei piretroidi, laddove già utilizzato per il secondo trattamento.

Il trattamento deve essere rivolto al vigneto, anche in prossimità di incolti o capezzagne con presenza di viti inselvatichite: è vietato trattare con insetticidi gli incolti e le capezzagne, al fine di evitare danni agli insetti pronubi e alle api.

È necessaria un'attenta scelta dei formulati commerciali delle sostanze attive ammesse nella lotta allo scafoideo, considerando che i prodotti commerciali possono riportare in etichetta sostanziali differenze in relazione alla composizione, agli insetti bersaglio, alle dosi di impiego, al numero massimo di applicazioni e agli intervalli tra i trattamenti.

Nei trattamenti in pre-vendemmia deve essere posta particolare attenzione al rischio di residualità nelle uve e nei vini delle sostanze attive impiegate per la difesa insetticida, soprattutto in caso di interventi tardivi, in quanto i formulati commerciali possono prevedere tempi di carenza differenti, come indicato nelle rispettive etichette.

In ogni caso, i formulati commerciali utilizzati nella lotta obbligatoria devono necessariamente indicare in etichetta la registrazione come coltura da difendere la vite e ricondurre all'insetto target *Scaphoideus titanus* (ad esempio deve riportare come avversità: scafoideo, cicaline, cicadellidi, cicalina della flavescenza dorata).

Occorre, inoltre, considerare che i Disciplinari di Produzione Integrata specificano il numero massimo di applicazioni possibili all'anno per ogni sostanza attiva e il limite complessivo del gruppo chimico, indipendentemente dall'avversità.

I rivenditori di fitofarmaci sono obbligati alla diffusione delle misure obbligatorie inerenti i trattamenti insetticidi sopra riportate.

3.2 Le aziende viticole in agricoltura biologica devono effettuare obbligatoriamente tre trattamenti fitosanitari sui giovani, ripetuti ogni 7-10 giorni indicativamente nel mese di giugno, con piretro naturale (estratto di *Chrysanthemum cinerariaefolium*) o, in alternativa, il primo trattamento con sali potassici, con aggiunta di condizionatori d'acqua utili a evitare precipitazione e flocculazione del prodotto, oppure il primo trattamento con azadiractina, mantenendo in ogni caso i due successivi trattamenti con piretro naturale (estratto di *Chrysanthemum cinerariaefolium*).

In aggiunta ai tre trattamenti obbligatori possono essere effettuati trattamenti contro le forme giovanili dell'insetto con altri prodotti utilizzabili in agricoltura biologica contro *Scaphoideus titanus* o cicaline.

Il posizionamento dei trattamenti deve essere effettuato sulla base delle indicazioni impartite dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici tramite avvisi alle aziende biologiche e comunicazioni pubblicate sulla Bacheca dei Bollettini della Regione Piemonte.

3.3 Nelle zone indenni deve essere effettuato obbligatoriamente minimo un trattamento insetticida all'anno, posizionato al più tardi entro la prima decade di luglio.

3.4 Modalità di esecuzione dei trattamenti insetticidi obbligatori:

- spollonare, cimare e sfolire la vegetazione almeno due o tre giorni prima del trattamento;
- sfalciare o asportare la vegetazione tra i filari nel caso di presenza di fioriture spontanee, due giorni prima del trattamento, trattando solo dopo che i fiori della vegetazione spontanea sono appassiti e non risultano più attrattivi, al fine di preservare le api e gli insetti pronubi;
- verificare la taratura e il buon funzionamento dell'attrezzatura impiegata per il trattamento;
- per contenere la deriva non trattare con vento dalla velocità superiore a 3 m/s, pari a circa 11 km/h;
- bagnare bene tutta la vegetazione, compresi polloni e ricacci lungo il fusto, trattando entrambi i lati del filare e passando in tutti i filari;
- utilizzare volumi di acqua adeguati (minimo di 400 lt/ha) ed eseguire i trattamenti ad una velocità di avanzamento utile a consentire al prodotto utilizzato di raggiungere la pagina inferiore delle foglie (velocità massima 8 km/h così come da linee guida nazionali);
- rispettare tutte le prescrizioni d'uso riportate nell'etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato;
- correggere il pH dell'acqua di soluzione, che deve essere sempre inferiore a 7;
- evitare, se possibile, la miscela con altri prodotti fitosanitari, concimi, etc;

- per i prodotti fotolabili (es. piretro) effettuare il trattamento nelle ore serali o notturne;
- evitare di effettuare i trattamenti fitosanitari nelle ore più calde.

Per i vigneti situati a distanze tra i 10 e i 30 metri da aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili (quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili ed aree verdi di plessi scolastici, parchi gioco, strutture sanitarie), in applicazione del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 19 e s.m.i. si autorizzano i sopra indicati trattamenti insetticidi, in deroga a quanto stabilito al punto A.5.6 del D.M. del 22 gennaio 2014 – Adozione del PAN per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, esclusivamente se adottati i seguenti accorgimenti:

- distribuire la miscela verso l'interno del vigneto;
- utilizzare coadiuvanti antideriva;
- non utilizzare cannoni per la distribuzione della miscela insetticida;
- segnalare preventivamente alla popolazione l'esecuzione dei trattamenti con adeguata cartellonistica;
- trattare nelle ore di minor frequentazione.

Tali trattamenti sono in ogni caso vietati nella fascia al di sotto dei 10 metri dalle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.

3.5 Riduzione dei trattamenti insetticidi obbligatori

Esclusivamente nelle situazioni in cui non sono presenti piante con sintomi e viene opportunamente documentata l'esiguità di popolazione di *Scaphoideus titanus*, il numero dei trattamenti obbligatori può essere ridotto.

Al fine di rilevare in vigneto il livello della popolazione di *S. titanus* è necessario fare riferimento alle metodologie descritte nell'allegato 2.B alla presente determinazione, registrando i dati sulle schede riportate nel medesimo allegato. Un risultato di densità non superiore a 0,02 forme giovanili per pianta, prima del primo trattamento insetticida 2026, e massimo 2 catture di insetto adulto complessive, sul totale delle trappole posizionate in vigneto, e sostituite ogni 15 giorni, nel periodo fine giugno-fine settembre **dell'anno precedente**. Il monitoraggio degli adulti mediante l'uso di trappole cromotattiche dovrà essere eseguito anche per la stagione in corso.

I viticoltori e i comprensori territoriali, che dispongono di una conoscenza pregressa del livello di popolazione di *S. titanus*, al fine di ridurre il numero dei trattamenti contro *S. titanus* devono comunicarlo **entro il 30 giugno 2026** via e-mail al Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici all'indirizzo virologia@regione.piemonte.it, specificando:

1. i riferimenti catastali o l'area omogenea individuata;
2. quando e quanti rilievi vengono effettuati sui giovani e sugli adulti;
3. il tecnico referente che compila e conserva le schede di monitoraggio firmate.

Il primo trattamento insetticida deve comunque essere posizionato al più tardi entro la prima decade di luglio.

Al superamento della soglia di 0,02 forme giovanili per pianta o di 2 catture complessive di adulti o si rilevino piante con sintomi riconducibili a Flavescenza dorata, si ritorna all'obbligatorietà per le aziende viticole in produzione integrata (obbligatoria e facoltativa) di eseguire i due trattamenti insetticidi previsti nel punto 3.1 e per le aziende viticole in agricoltura biologica i tre trattamenti insetticidi previsti nel punto 3.2.

3.6 Tutela delle api e degli insetti pronubi

Ai sensi della Legge Regionale n. 1/2019, articolo 96, comma 9, al fine di tutelare le api e gli altri insetti pronubi, durante le fioriture delle colture agrarie, ornamentali e della vegetazione spontanea, è fatto divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari insetticidi ed acaricidi, o di altri prodotti fitosanitari e biocidi qualora riportino nelle etichette indicazioni di pericolo e tossicità per le api e gli altri insetti pronubi. Per periodo di fioritura si intende l'intervallo dall'inizio dell'apertura dei petali alla caduta degli stessi. I trattamenti sono altresì vietati in presenza di secrezioni nettarifere extraflorali e di melata.

Nel caso di fioriture della vegetazione spontanea sottostante o contigua alle coltivazioni è possibile eseguire i trattamenti esclusivamente dopo aver provveduto al preventivo interrimento, trinciatura o sfalcio con successivo disseccamento del materiale vegetale, in modo che non risulti più attrattivo per le api e gli altri pronubi. I trattamenti vanno eseguiti, da personale specializzato, durante le ore

di minore attività delle api e degli altri insetti pronubi e operando in assenza di vento per contrastare i fenomeni di deriva al momento della distribuzione. E' sempre obbligatorio lo sfalcio della vegetazione sulla fila e sull'interfila prima dell'esecuzione dei trattamenti insetticidi.

L'inosservanza di tali norme può essere causa di gravi danni all'apicoltura e all'ambiente.

L'art. 97 comma 4 lettera a) della Legge Regionale n. 1/2019 prevede la sanzione amministrativa da euro 200,00 ad euro 1.200,00, nel caso di violazione al disposto di cui al sopra citato articolo 96, comma 9.

Quanto sopra è valido anche per gli hobbisti che operano su proprietà private.

3.7 Campi di piante madri marze, campi di piante madri portinnesti e barbatellai

Nei campi di piante madri per marze devono essere obbligatoriamente eseguiti tre trattamenti insetticidi; nei campi di piante madri di portinnesti e nei barbatellai devono invece essere effettuati quattro trattamenti. Non sono possibili riduzioni del numero dei trattamenti insetticidi obbligatori, previsti nel punto 3.5.

Tali indicazioni sono valide anche per i campi costituiti da vigneti condotti da aziende viticole terze. Tutti i trattamenti insetticidi effettuati nei campi di piante madri, sia di proprietà del vivaista sia situati presso terzi, nonché nei barbatellai, devono essere regolarmente registrati.

Restano valide le indicazioni riportate nel paragrafo 3, con particolare riferimento al punto 3.1 per i primi due trattamenti.

Per i nuovi impianti e per la sostituzione di singole viti è raccomandato l'utilizzo di materiale di moltiplicazione che sia stato sottoposto a trattamento termoterapico a 50°C per 45 minuti, come da Procedura operativa per l'esecuzione del trattamento di termoterapia contro gli organismi nocivi della vite (DTU n. 50, del Servizio Fitosanitario Nazionale).

4. Azioni sul territorio

4.1 I progetti di lotta territoriali, anche detti Progetti Pilota, devono essere predisposti attenendosi alle Linee guida per Progetti Pilota territoriali per la Lotta alla flavescenza dorata della vite, allegate alla presente determinazione per farne parte integrante (allegato 2.D). I territori che attivano specifici progetti strategici di lotta alla Flavescenza dorata ne comunicano ufficialmente l'attivazione al Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici (SFR).

4.2 I territori in cui sono operanti specifici progetti strategici di lotta alla Flavescenza dorata si coordinano con il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici.

4.3 I Comuni, anche attraverso le Commissioni consultive comunali per l'agricoltura e le foreste, i Consorzi di tutela Vini, le cantine sociali, le associazioni dei produttori e le organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli sono tenuti a collaborare con il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici al fine di contribuire all'attuazione delle misure fitosanitarie obbligatorie, con particolare attenzione alle azioni di informazione, divulgazione e trasferimento delle conoscenze.

4.4 In particolare i Comuni sono tenuti a collaborare per:

- diffondere tempestivamente le informazioni sulle misure obbligatorie previste dal presente atto (usufruendo del materiale informativo disponibile sul sito internet regionale), anche ai conduttori di vigneti per uso personale (hobbisti), con particolare attenzione all'eliminazione della vegetazione con sintomi e all'estirpazione delle piante malate;
- segnalare le situazioni di abbandono di vigneti e presenza di viti inselvatichite;
- gestire la vite inselvatichita sulle strade comunali di propria competenza;
- supportare il Settore Fitosanitario e servizi tecnico scientifici per la soluzioni dei casi critici di abbandono legati anche a terreni silenti;
- aggiornare i Regolamenti di polizia rurale con le indicazioni relative alle misure fitosanitarie obbligatorie per la gestione della flavescenza dorata.

5. Campagne informative

Al fine di sensibilizzare e informare gli operatori professionali, i tecnici, i cittadini e l'opinione pubblica sulle attività di eradicazione dell'organismo nocivo specificato e sulla necessità di impedirne la diffusione al di fuori dell'area delimitata viene svolta attività informativa sul territorio. A tale campagna informativa sono chiamati a collaborare anche i Consorzi di tutela vini, le cantine sociali, le associazioni dei produttori e le organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli, i Comuni al fine di contribuire ad una più efficace azione di contrasto alla flavescenza dorata della vite come previsto all'art. 6, comma 1, lettera d) dell'Ordinanza n. 4 del 22 giugno 2023. Misure fitosanitarie d'emergenza per il contrasto di Grapevine flavescence dorée phytoplasma atte ad impedirne la diffusione nel territorio della Repubblica italiana.

METODOLOGIE PER IL RILIEVO DEL LIVELLO DI POPOLAZIONE DI *Scaphoideus titanus*

Tali metodologie sono adottate dai tecnici e dalle aziende per i rilievi.

Le aziende agricole singole o inserite in comprensori territoriali omogenei (sulla base delle condizioni che influenzano i livelli di popolazione di *Scaphoideus titanus*), che intendono ridurre il numero degli interventi insetticidi da 2 a 1, devono adottare le metodologie di rilievo al fine di documentare tale decisione.

- Rilievo sui giovani prima del primo intervento insetticida applicando il seguente metodo** (messo a punto dal DISAFA Entomologia agraria - Università degli Studi di Torino, nell'ambito del Progetto di ricerca "Studi sulla flavescenza dorata della vite e sul suo vettore *Scaphoideus titanus*: epidemiologia, diagnostica, prevenzione, contenimento" finanziato dalla Regione Piemonte)

Conteggio degli stadi giovanili di *S. titanus*

In ogni vigneto devono essere eseguiti due campionamenti degli stadi giovanili di *S. titanus*, il primo indicativamente a inizio giugno ed il secondo dopo il primo trattamento, su un numero di piante per parcella tale da raggiungere la soglia riportata nella scheda di rilievo. Per ciascuna parcella conteggiare le forme giovanili (neanidi e ninfe) su 5 foglie per pianta in prossimità del ceppo (posizione basale), prendendo anche in considerazione le foglie dei polloni, se necessario.

I dati vanno riportati sulla "**Scheda per la registrazione del rilievo sequenziale degli stadi giovanili di *Scaphoideus titanus***" che deve essere tenuta presso l'azienda a disposizione per eventuali controlli.

Un risultato di densità non superiore a 0,02 giovani per pianta può essere considerato come un livello di vettore che dimostra un ottimale contenimento della popolazione.

Indicazioni pratiche sull'impiego della scheda

Conteggiare gli stadi giovanili di *S. titanus*, preferibilmente nelle prime ore del mattino, su 5 foglie per pianta in prossimità del ceppo. Sommare progressivamente i giovani osservati, e riportare il totale nella colonna "ninfe": nell'esempio riportato di seguito (Prospetto 1), sulle prime 6 piante sono stati osservati rispettivamente 2, 1, 2, 0, 0 e 0 giovani, e sulla scheda è stato riportato 2, 3, 5, 5, 5, 5.

Il campionamento può essere interrotto non appena il numero di giovani conteggiati eguaglia o supera il rispettivo valore di stop: in questo caso alla pianta 14, il numero totale di ninfe osservate (19) supera il corrispondente valore di stop (18,2). A quel punto, la densità in campo della cicalina, calcolata come rapporto tra il valore di stop e il numero di piante, è indicata nella colonna "densità" (in questo caso 1,30). La scheda ha un livello di precisione del 75%.

Prospetto 1. **Esempio di compilazione della scheda di campionamento sequenziale dei giovani di *Scaphoideus titanus* Ball.**

piante	ninfe	stop	densità
1	2	229.6	229.63
2	3	118.0	58.99
3	5	79.9	26.64
4	5	60.6	15.15
5	5	48.9	9.78
6	5	41.1	6.84
7	...	35.4	5.06
8	...	31.1	3.89
9	...	27.8	3.09

5 < 41,1: continuare campionamento, densità < 6,84 giovani per pianta

15	...	17.0	1.13
----	-----	------	------

piante	ninfe	stop	densità
1	2	229.6	229.63
2	3	118.0	58.99
3	5	79.9	26.64
4	5	60.6	15.15
5	5	48.9	9.78
6	5	41.1	6.84
7	9	35.4	5.06
8	12	31.1	3.89
9	12	27.8	3.09
10	15	25.1	2.51
11	...	22.9	2.08
12	...	21.1	1.76
13	...	19.5	1.50
14	...	18.2	1.30
15	...	17.0	1.13

15 < 25,1: continuare campionamento, densità < 2,51 giovani per pianta

19 > 18,2: interrompere campionamento, densità = 1,30 giovani per pianta

piante	ninfe	stop	densità
1	2	229.6	229.63
2	3	118.0	58.99
3	5	79.9	26.64
4	5	60.6	15.15
5	5	48.9	9.78
6	5	41.1	6.84
7	9	35.4	5.06
8	12	31.1	3.89
9	12	27.8	3.09
10	15	25.1	2.51
11	16	22.9	2.08
12	17	21.1	1.76
13	17	19.5	1.50
14	19	18.2	1.30
15	...	17.0	1.13

Scheda per la registrazione del rilievo sequenziale degli stadi giovanili di *Scaphoideus titanus*

Azienda:						Comune, foglio, particella:					
Data:			Vitigno:			Rilevatore:					
piante	ninfe	stop	densità	piante	ninfe	stop	densità	piante	ninfe	stop	densità
1		229,6	229,63	38		7,0	0,18	75		3,6	0,05
2		118,0	58,99	39		6,8	0,17	76		3,6	0,05
3		79,9	26,64	40		6,6	0,17	77		3,5	0,05
4		60,6	15,15	41		6,5	0,16	78		3,5	0,04
5		48,9	9,78	42		6,3	0,15	79		3,4	0,04
6		41,1	6,84	43		6,2	0,14	80		3,4	0,04
7		35,4	5,06	44		6,1	0,14	81		3,4	0,04
8		31,1	3,89	45		5,9	0,13	82		3,3	0,04
9		27,8	3,09	46		5,8	0,13	83		3,3	0,04
10		25,1	2,51	47		5,7	0,12	84		3,3	0,04
11		22,9	2,08	48		5,6	0,12	85		3,2	0,04
12		21,1	1,76	49		5,5	0,11	86		3,2	0,04
13		19,5	1,50	50		5,4	0,11	87		3,1	0,04
14		18,2	1,30	51		5,3	0,10	88		3,1	0,04
15		17,0	1,13	52		5,2	0,10	89		3,1	0,03
16		16,0	1,00	53		5,1	0,10	90		3,0	0,03
17		15,1	0,89	54		5,0	0,09	91		3,0	0,03
18		14,3	0,79	55		4,9	0,09	92		3,0	0,03
19		13,6	0,71	56		4,8	0,09	93		2,9	0,03
20		12,9	0,65	57		4,7	0,08	94		2,9	0,03
21		12,3	0,59	58		4,6	0,08	95		2,9	0,03
22		11,8	0,54	59		4,6	0,08	96		2,9	0,03
23		11,3	0,49	60		4,5	0,07	97		2,8	0,03
24		10,8	0,45	61		4,4	0,07	98		2,8	0,03
25		10,4	0,42	62		4,4	0,07	99		2,8	0,03
26		10,0	0,39	63		4,3	0,07	100		2,8	0,03
27		9,7	0,36	64		4,2	0,07	101		2,7	0,03
28		9,3	0,33	65		4,2	0,06	102		2,7	0,03
29		9,0	0,31	66		4,1	0,06	103		2,7	0,03
30		8,7	0,29	67		4,0	0,06	104		2,6	0,03
31		8,5	0,27	68		4,0	0,06	105		2,6	0,02
32		8,2	0,26	69		3,9	0,06	106		2,6	0,02
33		8,0	0,24	70		3,9	0,06	107		2,6	0,02
34		7,8	0,23	71		3,8	0,05	108		2,6	0,02
35		7,5	0,22	72		3,8	0,05	109		2,5	0,02
36		7,3	0,20	73		3,7	0,05	110		2,5	0,02
37		7,2	0,19	74		3,7	0,05	111		2,5	0,02

2) Rilievo degli adulti mediante l'utilizzo di trappole cromotattiche

2. Le trappole cromotattiche sono fogli di plastica di colore giallo con colla ad elevata adesività, di dimensione 25 x 30 cm circa, da posizionare all'altezza della vegetazione prevalente: nei vigneti allevati a spalliera, poco sopra la fascia grappolo.
3. Devono essere posizionate a fine giugno e sostituite quando hanno perso la capacità incollante o comunque ogni 15 giorni circa.
4. Per ogni vigneto occorre collocarne un numero variabile in base alla dimensione del campo: 3 per ogni vigneto con dimensioni di 0,5 ettari, posizionando le trappole secondo una diagonale, una al centro, le altre ai confini del vigneto verso l'esterno in presenza di situazioni critiche quali vigneti trascurati, fondi valle, zone più fresche e ombrose; oltre 0,5 ettari, posizionare una trappola in più ogni 3000 mq.
5. La lettura della trappola, registrando il numero di adulti di *Scaphoideus titanus*, deve avvenire ogni due settimane, al fine di facilitare la decisione per eventuali interventi insetticidi d'urgenza e eccezionali, quali ad esempio un trattamento ravvicinato per una zona di confine che ha rappresentato un rifugio per il vettore o un trattamento contro reinfestazioni dall'esterno.
6. La data della lettura e il numero di insetti rilevato devono essere registrati per ogni trappola sulla scheda **“Scheda per la registrazione del numero di adulti di *Scaphoideus titanus* catturati con le trappole cromotattiche”**, che deve essere tenuta presso l'azienda a disposizione per eventuali controlli.
7. Nel caso si intenda ricorrere alla riduzione dei trattamenti, le trappole sostituite devono essere conservate per un anno, tenendole separate da pellicola trasparente, a disposizione per eventuali controlli.

Scheda per la registrazione del numero di adulti di *Scaphoideus titanus* catturati con le trappole cromotattiche

Azienda: _____

Comune: _____ Provincia (_____)

Partita IVA o Codice Fiscale _____

1° lettura	2° lettura	3° lettura	4° lettura
------------	------------	------------	------------

[illegible]

5° lettura	6° lettura	7° lettura	8° lettura
------------	------------	------------	------------

[illegible]

Registrazioni trattamenti insetticidi contro *Scaphoideus titanus* vettore di Flavescenza dorata**anno** _____

Azienda: _____

Indirizzo: _____

Comune: _____ Provincia (_____)

Partita IVA o Codice Fiscale _____

Comune	Località	Superficie (ettari)	Data	Nome prodotto fitosanitario	Volume acqua utilizzata (l/ha)

Firma del titolare dell'azienda

Linee Guida per Progetti Pilota territoriali per la Lotta alla flavescenza dorata della vite

I progetti si possono articolare nelle fasi sotto elencate:

1. Istituzione di un Gruppo Operativo territoriale, comunale o Intercomunale, formato dagli amministratori locali, dai viticoltori, dai tecnici delle Organizzazioni Professionali Agricole, Organizzazioni dei produttori (OP), Liberi professionisti aziendali, Cantine Sociali, Centrali cooperative, Consorzi di tutela vini. Comunicazione ufficiale al Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici (SFR) dell'attivazione del Progetto.
2. Individuazione dei proprietari/conduttori dei vigneti coltivati suddivisi in:
 - conduttori professionali;
 - conduttori hobbisti
3. Sensibilizzazione dei vari soggetti interessati sulle attività previste dal progetto:
 - comunicazioni tecniche periodiche a domicilio e affissione di manifesti/volantini in luoghi pubblici;
 - riunioni divulgative/formative
4. Monitoraggio dell'insetto vettore, *Scaphoideus titanus*:
 - rilievo sulle forme giovanili (indicativamente a partire da maggio) in almeno un vigneto per Comune, per individuare con più precisione, in accordo con il SFR, le date dei trattamenti insetticida.
 - rilievo mediante trappole cromotattiche, nel periodo giugno-settembre, in almeno 6 appezzamenti vitati, in cui i viticoltori posizionano le trappole e ne curano la sostituzione e controllano la presenza dell'insetto vettore, in collaborazione con tecnici dalle Organizzazioni Professionali Agricole, Organizzazioni dei produttori (OP), Liberi professionisti aziendali, Cantine Sociali, Centrali cooperative, Consorzi di tutela vini.
5. Formazione/aggiornamento: riconoscimento malattia, riconoscimento dell'insetto vettore, strategie e modalità di lotta attraverso formazione individuale e/o di gruppo in loco.
6. Definizione delle strategie, dei tempi e delle modalità di lotta (in stretta collaborazione con il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici). In particolare, al fine di rendere più efficace il controllo dello scafoideo, invio degli avvisi di intervento redatti dal SFR ai conduttori interessati, mediante comunicazione diretta da parte delle Amministrazioni comunali o delle realtà territoriali coinvolte nel Progetto.
7. Vigilanza e controllo sulla realizzazione degli interventi: segnalazione delle inadempienze al Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, qualora i tentativi di risoluzione delle criticità non siano efficaci.

Monitoraggio della presenza di situazioni che rappresentano un potenziale rischio di diffusione della flavescenza dorata della vite.

1. Individuazione e mappatura sul territorio degli appezzamenti che rappresentano un elevato rischio fitosanitario, secondo le tipologie:
 1. Vigneti condotti in modo trascurato
 2. Vigneti abbandonati da pochi anni (2-5 anni)
 3. Vigneti abbandonati da molti anni (o estirpi mal riusciti)
 4. Incolti veri e propri o boscaglie con presenza di ricacci inselvaticiti rampicanti o striscianti
2. Individuazione dei proprietari/conduttori dei terreni su cui insistono le situazioni di cui al punto precedente.
3. Realizzazione di interventi relativi alle aree incolte, in particolare quelle con presenza di viti, al fine di coadiuvare il controllo del vettore e della malattia; nello specifico i promotori del Progetto, in accordo con i viticoltori e con il Gruppo Operativo territoriale, comunale o intercomunale, gestiranno l'eliminazione della vite inselvaticita, ove possibile, nelle aree incolte ritenute critiche.

PIANO OPERATIVO FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE - ANNO 2026**PREMESSA**

L'applicazione dell'Ordinanza n. 4 del Direttore del Servizio Fitosanitario Centrale del 22 giugno 2023 recante "Misure fitosanitarie d'emergenza per il contrasto di Grapevine flavescence dorée phytoplasma atte ad impedirne la diffusione nel territorio della Repubblica italiana", ha lo scopo di tutelare la viticoltura in tutto il territorio regionale, interessando una superficie che supera i 40 mila ettari.

L'accertamento della malattia può svolgersi solo in un periodo limitato di tempo nel corso della stagione vegetativa e pertanto le indagini e i controlli devono essere concentrati in soli quattro mesi. Di conseguenza, vista la gravità della malattia e la necessità che le misure emergenza obbligatorie vengano puntualmente applicate sul territorio, si rende necessario predisporre un Piano operativo che coinvolga altri soggetti presenti sul territorio e dotati di competenza in materia, quali le Amministrazioni Comunali, le Organizzazioni Professionali degli agricoltori direttamente o tramite le loro Società di servizi, le Associazioni dei Produttori, le Cantine Sociali, le Centrali Cooperative, i liberi professionisti, i Consorzi di Tutela Vini.

A) VIGILANZA FITOSANITARIA DI CARATTERE ISPETTIVO SUL TERRITORIO

La vigilanza fitosanitaria di carattere ispettivo rientra fra le attività obbligatorie che devono essere svolte dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, al fine di garantire l'applicazione dell'Ordinanza n. 4 del Direttore del Servizio Fitosanitario Centrale del 22 giugno 2023 ed è finalizzata a:

- 1- verificare la presenza della malattia o di situazioni con elevato rischio fitosanitario in appezzamenti segnalati d'ufficio o da parte di terzi (Amministrazioni comunali, uffici regionali territoriali, Comunità montane, agricoltori, tecnici).

I criteri di priorità (in ordine decrescente) per lo svolgimento delle azioni di vigilanza sul territorio sono i seguenti:

- a) vigneti con percentuale di infezione superiore al 20%;
- b) vigneti trascurati o abbandonati o in fase di estirpo, che rappresentano un elevato rischio fitosanitario a causa dell'impossibilità di un efficace controllo del vettore;
- c) terreni non coltivati quali le superfici ritirate dalla produzione, le superfici dove si preservano gli elementi naturaliformi o la vegetazione spontanea;
- d) terreni non agricoli quali bordi strada, aree fluviali, aree incolte, massicciate ferroviarie e autostradali in cui è presente vite inselvaticata sotto forma di ricacci striscianti e/o rampicanti, anche in convivenza con vegetazione spontanea.

- 2- ispezionare tutti i campi di piante madri utilizzati come fonte di materiale di moltiplicazione per la produzione di materiale vivaistico.

- 3- verificare l'esecuzione dei trattamenti insetticidi.

Il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici provvede per le attività di vigilanza ispettiva ad effettuare, se necessario, il sopralluogo in campo, a inviare agli interessati le prescrizioni contenenti l'esito dei sopralluoghi e gli obblighi di legge, verificare l'adempimento in merito alle prescrizioni impartite mediante sopralluogo conclusivo. In caso di inadempienza si procede con l'adozione di diffide, sanzioni e provvedimenti previsti dalla normativa vigente in materia.

B) PROGETTI PILOTA TERRITORIALI

Il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici (SFR) supporta i Progetti Pilota territoriali attraverso le seguenti attività:

- rilievi sui giovani di *Scaphoideus titanus*;
- lettura delle trappole cromotattiche;
- redazione da parte del SFR degli avvisi per i trattamenti per la loro capillare divulgazione nei territori oggetto dei Progetti Pilota;
- elaborazione dei dati ottenuti;
- valutazione delle criticità;
- gestione dei casi di inadempienza;
- incontri tecnici con i viticoltori;
- incontri formativi/di aggiornamento con i tecnici.

C) CAMPAGNA INFORMATIVA

Il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici provvede ad inviare ai Comuni, ai Consorzi di Tutela vini, alle Cantine sociali, alle Organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli, alle Associazioni dei produttori, agli Ordini Professionali Agronomi-Forestali, Collegi Periti Agrari e Agrotecnici e ai rivenditori di fitofarmaci comunicazioni informative sulla lotta obbligatoria alla Flavescenza dorata e sul rispetto delle norme relative alla salvaguardia delle api e degli insetti pronubi. Provvede inoltre a predisporre materiale divulgativo e i Comunicati e i Bollettini dei trattamenti insetticidi, reso disponibile sul sito internet regionale.

D) SPERIMENTAZIONI E RICERCA

Il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici collabora nell'impostazione delle sperimentazioni, nel fornire le metodologie di rilievo, nell'elaborazione dei dati e nelle attività di divulgazione dei risultati.

SOGGETTI CHE PARTECIPERANNO ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO OPERATIVO E RELATIVE ATTIVITA':

- Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici:
 - coordinamento delle attività e raccolta dati;
 - controlli sulle segnalazioni di criticità;
 - controlli sull'esecuzione dei trattamenti insetticidi;
 - formazione dei tecnici aziendali;
 - predisposizione materiale divulgativo ed informativo;
 - fornitura materiale e supporto tecnico per i rilievi del vettore *Scaphoideus titanus* nei Progetti Pilota territoriali e nel programma di monitoraggio;
 - analisi di laboratorio;
 - supporto tecnico alle attività di sperimentazione.

- Amministrazioni locali interessate (anche attraverso le Commissioni consultive comunali per l'agricoltura e le foreste):
 - diffondere tempestivamente le informazioni sulle misure obbligatorie previste dal presente atto, anche ai conduttori di vigneti per uso personale (hobbisti);
 - segnalare le situazioni di abbandono di vigneti e presenza di viti inselvatichite;
 - gestire la vite inselvatichita sulle strade comunali di propria competenza;
 - supportare il Settore Fitosanitario e servizi tecnico scientifici per la soluzioni dei casi critici di abbandono legati anche a terreni silenti;
 - aggiornare i Regolamenti di polizia rurale con le indicazioni relative alle misure di emergenza contro la flavescenza dorata e lo scafoideo;
 - supportare i Progetti pilota territoriali;
 - attività di informazione e divulgazione sul territorio.

- Organizzazioni Professionali Agricole o loro Società di servizi, Associazioni dei produttori, Liberi professionisti, Cantine Sociali, Centrali cooperative, Consorzi di Tutela:
 - attività di informazione e divulgazione sul territorio;
 - segnalazione delle situazioni a rischio di diffusione della flavescenza dorata;
 - supporto ai Progetti pilota locali.

GESTIONE DELLE SITUAZIONI A RISCHIO DI DIFFUSIONE DELLA FLAVESCENTZA DORATA: PROCEDURE

Per tutelare il territorio dal punto di vista fitosanitario, evitare impatti negativi sul paesaggio, garantire una maggiore rapidità di intervento e fissare le scadenze, il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici definisce le procedure per inoltrare le segnalazioni delle seguenti situazioni:

- A. vigneti con percentuale di infezione superiore al 20%;
- B. vigneti trascurati o abbandonati o in fase di estirpo, che rappresentano un elevato rischio fitosanitario a causa dell'impossibilità di un efficace controllo del vettore;
- C. terreni non coltivati quali le superfici ritirate dalla produzione, le superfici dove si preservano gli elementi naturaliformi o la vegetazione spontanea;
- D. terreni non agricoli quali bordi strada, aree fluviali, aree incolte, massicciate ferroviarie e autostradali in cui è presente vite inselvatichite sotto forma di ricacci striscianti e/o rampicanti, anche in convivenza con vegetazione spontanea;

Gli accertamenti relativi alle segnalazioni si svolgono indicativamente nel periodo giugno-settembre di ogni anno al fine di effettuare i sopralluoghi nel periodo di massima espressione dei sintomi e di presenza delle viti inselvatichite in vegetazione.

A) SEGNALEZIONE DELLE SITUAZIONI A RISCHIO DI DIFFUSIONE DELLA FLAVESCENTZA DORATA DA PARTE DI TECNICI DELLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI DEGLI AGRICOLTORI, DELLE ASSOCIAZIONI DEI PRODUTTORI, DELLE CANTINE SOCIALI, DELLE CENTRALI COOPERATIVE, DEI CONSORZI DI TUTELA, DI LIBERI PROFESSIONISTI, VITICOLTORI, CITTADINI.

1. Il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici riceve le segnalazioni delle situazioni sopra elencate;
2. Le segnalazioni devono pervenire al Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici all'indirizzo mail virologia@regione.piemonte.it o via posta (Via Livorno 60, 10144 Torino) complete dei seguenti dati: Comune, estremi catastali (foglio di mappa, eventuale sezione, mappale), tipologia situazione segnalata (vedasi allegato 3.D) oppure coordinate geografiche;
3. **Le segnalazioni devono pervenire in un periodo utile per predisporre il materiale per le verifiche di campo, e quindi entro il 15 luglio di ogni anno.**

Le segnalazioni che pervengono prive dei dati richiesti al punto 2 non potranno essere trattate; le segnalazioni che pervengono oltre la scadenza indicata nel punto 3 saranno prese in carico nell'anno successivo.

B) SEGNALEZIONE DELLE SITUAZIONI A RISCHIO DI DIFFUSIONE DELLA FLAVESCENTZA DORATA DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI.

Le Amministrazioni comunali, anche in collaborazione con i tecnici e i viticoltori del proprio Comune, realizzano una zonizzazione del proprio territorio definendo le priorità di intervento operando come segue:

- individuazione delle aree a viticoltura intensiva (**A**), di quelle a viticoltura marginale (**B**) e di quelle dove la viticoltura è poco presente o addirittura assente (**C**);
- individuazione degli incolti con presenza di numerose viti inselvatichite e dei vigneti abbandonati (considerando prioritari gli appezzamenti situati indicativamente entro i 150 m di distanza dai vigneti nelle zone **A** e **B**);
- individuazione dei vigneti che come presenza della malattia siano in una situazione nettamente più grave rispetto alla media (nella zona **A**);
- individuazione dei proprietari e conduttori di tali appezzamenti e invio di un avviso (fac simile nell'allegato 3.C) per comunicare gli interventi da effettuare (estirpo dei vigneti abbandonati, eliminazione delle viti inselvatichite in modo definitivo), gli obblighi previsti dall'Ordinanza n. 4 del Direttore del Servizio Fitosanitario Centrale del 22 giugno 2023, i

tempi di esecuzione degli interventi (che devono essere svolti da metà ottobre ed entro il mese di marzo).

La zonizzazione delle aree deve essere comunicata al Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici al fine di meglio orientare la vigilanza fitosanitaria.

Qualora, a seguito della comunicazione del Comune ai proprietari e/o conduttori dei terreni, le situazioni a rischio non si risolvessero, il Comune inoltra la documentazione in suo possesso al Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici.

Se le segnalazioni sono corredate anche di documentazione tecnica di campo quali verbali e foto di campo (in numero di almeno 4 che rappresentino la situazione in campo), il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici valuterà se gli elementi sono sufficienti per inviare le prescrizioni senza procedere al sopralluogo. Nei casi relativi a segnalazioni di incolti con presenza di vite inselvatichita è necessario che quest'ultima sia fotografata chiaramente.

C) PROCEDURA INTERNA PER LA GESTIONE DELLE SITUAZIONI A RISCHIO DI DIFFUSIONE DELLA FLAVESCENTZA DORATA.

1) Il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, con il supporto di assistenti fitosanitari incaricati, effettua le verifiche documentali in merito all'ubicazione, ai proprietari e/o conduttori dei terreni oggetto di segnalazione e predispone il materiale per i sopralluoghi (fotografie aeree, visure catastali, mappa catastale, estratto da Carta Tecnica Regionale, georeferenziazione);

2) Gli assistenti fitosanitari incaricati effettuano il sopralluogo in campo redigendo un verbale di "Accertamento in loco relativo alla presenza di potenziali rischi fitosanitari (Flavescenza dorata della vite)". Il sopralluogo viene effettuato in assenza dei proprietari/conduttori.

3) Gli assistenti fitosanitari incaricati classificano l'appezzamento in base alle seguenti indicazioni:

TIPO 1: Vigneti produttivi:

- a) condotti in modo curato – TIPO 1A
- b) condotti in modo trascurato – TIPO 1B

TIPO 2: Vigneti abbandonati da pochi anni (massimo 5): mantengono ancora un impianto colturale tipico del vigneto, con o senza pali e fili e con prevalenza di vite europea rispetto ai ricacci da portainnesto.

TIPO 3: Vigneti abbandonati da molti anni (o estirpi mal riusciti): si tratta di incolti dove è presente molta vegetazione spontanea erbacea, arborea ed arbustiva e spesso la vite inselvatichita è ormai prevalente rispetto alla vite domestica che però può ancora essere presente sotto forma di vecchie ceppaie residue.

TIPO 4: Incolti veri e propri: sono incolti in cui, anche se in passato vi erano vigneti, le viti sono solo più presenti sotto forma di ricacci inselvatichiti rampicanti o striscianti, più o meno abbondanti con netta prevalenza di vegetazione spontanea e appaiono per lo più simili a boschi abbandonati.

TIPO 5: Vigneti in fase di estirpo: sono vigneti in cui le operazioni di estirpo sono cominciate recentemente ma non sono state portate a termine: le viti si presentano potate alla base del capo a frutto o tagliate al livello del terreno, ma non estirpate e possono aver recentemente emesso nuovi germogli o ricacci che possono rappresentare un rifugio per il vettore qualora l'estirpo non venga completato. Pali e i fili normalmente sono già stati rimossi o sono in via di rimozione.

4) Tutti i sopralluoghi sono documentati fotograficamente con:

- 1. una foto d'insieme dell'appezzamento che include i dati catastali (Comune, eventuale sezione, foglio, mappale) e la data del sopralluogo;
- 2. almeno 2 foto di insieme dell'appezzamento (una per ciascun lato principale);
- 3. qualora siano presenti piante con sintomi riferibili a flavescenza dorata, almeno 3 foto di dettaglio che ne mostrino chiaramente i sintomi;
- 4. almeno 1 foto che ritragga l'interfila del vigneto.

Le situazioni più complesse, con particolari disomogeneità all'interno delle particelle oggetto di monitoraggio, sono documentate con un maggior numero di foto.

Gli assistenti fitosanitari incaricati segnalano direttamente al Settore le situazioni a rischio limitrofe a quelle oggetto di sopralluogo.

5) In caso si riscontrino condizioni di mancata applicazione delle misure relative all'eliminazione della vegetazione sintomatica o capitozzatura o estirpazione delle piante malate o grave trascuratezza o abbandono di unità vitate indicate come produttive sul fascicolo aziendale presente nell'Anagrafe Agricola del Piemonte, il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici provvede a inserire immediatamente dopo il sopralluogo per tali particelle una notifica di blocco e a renderle improduttive. Il blocco verrà comunicato per mail all'azienda (se l'indirizzo è disponibile in Anagrafe agricola) e al Gestore del fascicolo aziendale. Il blocco dei procedimenti sulle unità vitate interessate non consente di effettuare la Dichiarazione di vendemmia. Si procederà allo sblocco dei procedimenti qualora siano tempestivamente eseguiti gli interventi necessari e sia fornita la documentazione richiesta.

6) A seguito dei sopralluoghi eseguiti con il supporto di assistenti fitosanitari, il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici provvede, a verificare gli esiti dei sopralluoghi, ad archiviare i verbali e le foto di campo e, qualora vengano riscontrate criticità, ad inviare prescrizioni ai proprietari e/o ai conduttori con l'indicazione degli interventi da eseguire in applicazione della normativa vigente. La comunicazione viene indirizzata per conoscenza anche al Comune in cui è situato il vigneto o l'appezzamento. Le prescrizioni sono inviate principalmente nel periodo novembre-gennaio di ogni anno e gli interventi devono essere completati entro il mese di marzo salvo proroghe a seguito di eventi meteorologici avversi o situazioni particolari.

In ogni caso le proroghe non possono essere accordate oltre il 30 aprile. Fino a tale data non c'è rischio di diffusione dell'insetto e della malattia ed è per tale motivo che viene indicato questo periodo per l'esecuzione dei lavori.

Dopo l'invio delle prescrizioni è operativo presso il Settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, un servizio telefonico due giorni alla settimana in cui assistenti fitosanitari incaricati dal Settore rispondono alle richieste di informazioni dell'utenza. Tale servizio è attivo solo fino al 31 marzo in quanto a partire dal mese di aprile iniziano le verifiche in campo. In ogni caso è sempre attiva la mail virologia@regione.piemonte.it; periodicamente vengono fornite le risposte per mail.

7) Gli assistenti fitosanitari incaricati effettuano nei mesi di aprile e maggio i sopralluoghi di verifica dell'adempimento alle prescrizioni e in caso di inadempienza si procede con: diffida, sanzione, blocco del fascicolo aziendale (se si è in presenza di un'azienda agricola), eventuale estirpo coatto.

BOZZA AVVISO

OGGETTO: Applicazione misure fitosanitarie d'emergenza contro la flavescenza dorata della vite (Ordinanza Ministeriale n. 4/2023)

Nel territorio comunale è necessario tutelare l'attività dei produttori viticoli professionali e amatoriali dai rischi derivanti dalla diffusione della malattia nota come **flavescenza dorata della vite**.

Con la presente Le comunico che il terreno di Sua proprietà e/o da lei condotto, sito nel Comune di _____ foglio _____ mappale _____ è

scegliere tra:

- un vigneto con elevata presenza di piante con sintomi di flavescenza dorata o condotto in modo trascurato;
- un vigneto abbandonato in cui si sviluppano pericolosi focolai di infezione di Flavescenza dorata con la presenza di *Scaphoideus titanus*, insetto che trasmette la malattia;
- un incolto con presenza di ricacci di vite inselvatichita in cui si sviluppano pericolosi focolai di infezione di Flavescenza dorata con la presenza di *Scaphoideus titanus*, insetto che trasmette la malattia.

Si ricorda che allo scopo di impedire il diffondersi della malattia sul territorio causando danni ingenti ai viticoltori:

l'Ordinanza n. 4 del 22 giugno 2023 "Misure fitosanitarie d'emergenza per il contrasto di Grapevine flavescence dorée phytoplasma atte ad impedirne la diffusione nel territorio della Repubblica italiana" stabilisce le misure fitosanitarie obbligatorie di contrasto alla malattia e all'insetto vettore;

la Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ (*inserire il numero e la data della D.D. che viene aggiornata ogni anno e di cui viene data comunicazione ai Comuni via mail ogni anno*) stabilisce inoltre che nelle superfici vitate abbandonate, o con presenza di viti inselvatichite, dove non esistono le condizioni per effettuare un efficace controllo del vettore, è obbligatorio l'estirpo di tutte le viti o dell'intero appezzamento;

Pertanto **si invita** la S.V. a provvedere con sollecitudine e comunque entro e non oltre il (*indicare un periodo tra ottobre e il 31 marzo*),

scegliere tra:***(se vigneti trascurati)***

al ripristino a normali condizioni di coltivazione con risistemazione di pali e fili tutori, potatura invernale delle viti, sfalcio regolare dell'interfila, gestione del sottofila, cimatura, eliminazione della vegetazione con sintomi riconducibili a Flavescenza dorata, effettuazione di trattamenti fungicidi e di quelli insetticidi obbligatori per il controllo di *Scaphoideus titanus*.

(se vigneti abbandonati)

all'estirpazione del vigneto abbandonato e alla ripulitura del fondo attraverso l'estirpazione delle piante di vite comprese la ceppaia e le radici per evitare che vengano emessi ricacci. **Non devono essere estirpate le specie arboree spontanee presenti.** Tutti i residui di vite devono essere asportati dal fondo.

(se incolti con ricacci di vite inselvatichita)

all'estirpazione delle piante di vite inselvatichita comprese la ceppaia e le radici per evitare che vengano emessi ricacci. **Non devono essere estirpate le specie arboree spontanee presenti.** Tutti i residui di vite devono essere asportati dal fondo.

Qualora, entro il termine prescritto, non si provveda all'estirpazione e a darne comunicazione al Comune, lo stesso segnalerà l'inadempienza al Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici della Regione Piemonte, che procederà all'invio di prescrizioni e, se il caso, all'imposizione delle sanzioni previste. Fermo restando l'obbligo del pagamento della sanzione amministrativa, con provvedimenti successivi potrà essere avviata la procedura di estirpazione coattiva le cui spese saranno poste a carico del contravvenuto o di chi vi risponda eventualmente in solido.

Rimanendo in attesa di una Vs. comunicazione di avvenuta estirpazione, si porgono distinti saluti.

**FLAVESCENTZA DORATA DELLA VITE
SEGNALAZIONE CRITICITA'**

Al Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici
Via Livorno 60
10144 TORINO
virologia@regione.piemonte.it

Soggetto che segnala _____

Recapito telefonico _____

Mail _____

Tipologia

- ☐ Vigneto coltivato
- ☐ Vigneto trascurato o abbandonato
- ☐ Incolto o bosco con vite inselvaticata
- ☐ Altro (specificare)

Dati catastali o coordinate geografiche

Comune di _____ foglio _____ part. _____

Comune di _____ foglio _____ part. _____

Comune di _____ foglio _____ part. _____

Comune di _____ foglio _____ part. _____

Comune di _____ foglio _____ part. _____

Coordinate geografiche _____

Descrizione criticità

Data _____